



Sent. 103/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del dott. Giovanni Natali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37704** del registro di segreteria, sul ricorso presentato a istanza del sig.:

XXXXXXXX, nato a xxxxx (xx) il xxxx e residente in xxxxxx (xx) alla Via xxxxxx n. xxx (xxxxxxx), elettivamente domiciliato in Lecce alla via 47° Reggimento Fanteria n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Danilo Lorenzo che lo rappresenta e difende (LRNDNL66A19E506V; domicilio digitale: danilo@pec.studiolorenzo.eu);

contro:

Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso ex art. 158 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174, recante il codice di giustizia contabile (c.g.c.);

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale in Bari alla via N. Putignani n. 108, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De Leonardis (DLNLRI71C45B180L; domicilio digitale: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

	uditi, alla pubblica udienza dell'8.4.2025, l'Avv. Giovanni Loria (presente in	
	sostituzione dell'Avv. Lorenzo) per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per	
	l'INPS; nessuno comparso per il Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con ricorso depositato in data xxxxxx, corredato di diversi allegati, il	
	sig. xxxxxxxx ha rappresentato:	
	- di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del Comando	
	Generale dell'Arma dei Carabinieri dal xxxxx al xxxxxx (data di collocamento	
	in congedo per limiti di età) presso diversi uffici dislocati sul territorio	
	nazionale;	
	- di essersi sottoposto in data xxxxxx a una R.M.N. presso la casa di cura	
	Salus Srl che veniva così refertata:	
	<i>«Rmn rachide cervicale: Ridotta la fisiologica lordosi. Note spondilosiche con</i>	
	<i>osteofitosi marginale. Non alterazioni di segnale del disco intersomatico in</i>	
	<i>C2-C3 e C3-C4 e C4-C5. In C5-C6 e C6-C7 protrusione discale con impronta</i>	
	<i>sul sacco durale e impegno dei canali radicolari prevalentemente del sinistro</i>	
	<i>[...].</i>	
	<i>Rmn rachide lombare: Ridotta la fisiologica lordosi. Note spondilosiche con</i>	
	<i>osteofitosi marginale. Bulging discale con impronta sul sacco durale ed</i>	
	<i>iniziale formazione eniaria sottolegamentosa mediana-paramediana sinistra</i>	
	<i>in L1-L2. Non alterazioni di segnale del disco intersomatico in L2-L3 ed L3-</i>	
	<i>L4. In L4-L5 protrusione discale globale con impronta sul sacco durale e</i>	
	<i>parziale impegno dei canali radicolari. In L5-S1 protrusione discale con</i>	
	2	

iniziale formazione erniaria sottoligamentosa mediana [...].

Rmn gomito destro: Esiti di pregressa frattura del capitello radiale con riduzione di ampiezza degli spazi articolari e presenza di modesto versamento intrarticolare. Sfumato ispessimento delle strutture capsulo-legamentose proprie dell'articolazione»;

- di aver eseguito in data xxxxxxxx un esame elettroencefalografico e un esame elettromiografico presso la predetta struttura polispecialistica, all'esito dei quali veniva accertato quanto segue: «*i reperti neurofisiologici sono in accordo con la presenza di segni di moderata sofferenza neurogena cronica nel muscolo tibiale anteriore a sinistra (miotmo di L4-L5) compatibile con sofferenza cronica della omologa radice lombare*»;

- di essersi sottoposto il xxxxxxxx a ulteriore visita medica specialistica all'esito della quale veniva accertato quanto segue: «*spondilodiscoartrosi del rachide cervicale con discopatia multipla e segni elettromiografici di neuropatia periferica. Spondilodiscoartrosi del rachide lombo-sacrale con discopatia L1L2 L2L3 L3L4 L4L5 ed ernia discale L5S1 con segni di neuropatia periferica L4L5*»;

- di avere, con domanda del xxxxxxxx, chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa ovvero concausa di servizio delle seguenti infermità, con contestuale liquidazione dell'equo indennizzo: «*1. Spondilo discoartrosi del rachide cervicale con discopatie multiple e segni elettromiografici di neuropatia periferica; 2. Spondilo discoartrosi del rachide lombo-sacrale con discopatie L1-L2; L2-L3; L3-L4; L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con segni di neuropatia periferica L4-L5*»;

- che il fondamento della pretesa deve essere individuato nelle condizioni

	di servizio connesse con lo svolgimento dell'attività di addetto alle Aliquote	
	Operative nei vari reparti e, in particolare, nei prolungati servizi esterni, diurni	
	e notturni, svolti per oltre 21 anni, spesso oltre l'ordinario orario di lavoro e in	
	ogni condizione climatica, con assunzione di posture innaturali e incongrue e	
	sotto il peso di gravose dotazioni di servizio (GAP e armamenti) nonché con	
	lunghi periodi a bordo delle autovetture di servizio; tutte circostanze e	
	condizioni che avrebbero irrimediabilmente inciso sulla colonna vertebrale,	
	sugli arti e sul collo;	
	- che con verbale mod. BL/B n. xxxx dell'xxxxxx la Commissione Medica	
	Ospedaliera (CMO) di xxxxx esprimeva il seguente giudizio diagnostico: «A	
	+ B <i>“spondilartrosi del rachide polidiscopatica con sofferenza neurogena</i>	
	<i>cronica arti inferiori elettromiograficamente accertata»</i> , con ascrizione alla	
	Tab. A – VIII categoria non suscettibile di miglioramento; in relazione alla	
	sua pregressa infermità (<i>«esiti algo disfunzionali di pregressa frattura</i>	
	<i>capitello radiale destro»</i>), la CMO accertava l'insussistenza di aggravamenti	
	(tale ultima infermità, con decreto del Ministero della Difesa n. xxxxxx datato	
	xxxxxxx era stata già riconosciuta SI dipendente da causa di servizio);	
	- che con parere n. xxxxxx reso nell'adunanza n. xxxxx del xxxxxx il	
	Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS) riteneva l'infermità	
	<i>«spondilartrosi del rachide polidiscopatica con sofferenza neurogena cronica</i>	
	<i>arti inferiori elettromiograficamente accertata»</i> non dipendente da causa di	
	servizio;	
	- di avere, in data xxxxx, inoltrato domanda di pensione privilegiata	
	ordinaria in merito alle infermità per cui è causa;	
	- che con decreto n. xxxxx - Posizione n. xxxxx - del xxxxx, notificato il	
	4	

	xxxxxx, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Direzione di	
	Amministrazione, recependo integralmente e <i>per relationem</i> il citato parere del	
	CVCS, giudicava le infermità per cui è causa non dipendenti da causa di	
	servizio.	
	1.1 Secondo il ricorrente, il decreto n. xxxxxx nonché il propedeutico parere	
	del CVCS sarebbero illegittimi per i seguenti motivi.	
	1.2 A dispetto del mancato riconoscimento della dipendenza da causa di	
	servizio della suddetta patologia, motivato con lo svolgimento di mansioni	
	prevalentemente d'ufficio e l'iscrizione dell'infermità al progredire dell'età,	
	le patologie insorte andrebbero ricondotte alle mansioni lavorative svolte.	
	In particolare, la degenerazione delle ossa del collo e dei dischi intervertebrali	
	troverebbe causa o concausa efficiente e determinante nelle assunzioni di	
	posture incongrue e prolungate durante lo svolgimento dei servizi resi.	
	A ciò si aggiungerebbero i lunghi turni di servizio automontato, in posizione	
	seduta e sollecitazione della colonna vertebrale alle vibrazioni trasmesse dalle	
	autovetture, le cui attrezzature imporrebbero di tenere la schiena arcuata in	
	avanti e il collo flesso.	
	In tal senso deporrebbero gli studi sperimentali e statistico-epidemiologici che,	
	con riferimento all'insorgenza delle infermità per cui è causa,	
	riconoscerebbero una preponderante importanza alle posture incongrue (fisse	
	e/o protratte).	
	1.3 L'affermazione del CVCS relativa allo svolgimento in prevalenza di	
	mansioni di ufficio sarebbe smentita dal Foglio Matricolare (allegato in atti),	
	che documenterebbe lo svolgimento, per oltre vent'anni, del servizio presso il	
	Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando della Compagnia CC di xxxxx	
	5	

in qualità di Addetto all'Aliquota Operativa; in ogni caso, anche lo stare seduti quotidianamente per ore su sedie non conformi, con conseguenti assunzioni di posture scorrette, avrebbe determinato l'insorgenza delle infermità per cui è causa.

1.4 Inoltre, la sussistenza del nesso causale ovvero concausale delle infermità
 occorse rispetto alle attività di servizio rese sarebbe provata anche a mezzo
 della Scheda Informativa della Legione Carabinieri Puglia, Compagnia di
 xxxxx, datata xxxxx.

1.5 Infine, quanto al fattore anagrafico, a cui il CVCS ha ricondotto l'insorgenza delle infermità, lo stesso non avrebbe attitudine a giustificare una così grave compromissione del tratto cervicale e lombo-sacrale, anche considerando gli aspetti artrosici che, per consolidata letteratura scientifica, necessitano di lunghi periodi di tempo; d'altro canto, il Comitato non avrebbe provato e/o giustificato la prevalenza del presunto fattore anagrafico rispetto a quelli di servizio.

1.6 Ciò posto, ritenendo provata la sussistenza di un nesso causale ovvero concausale efficiente e determinante tra i fatti di servizio derivanti dall'adempimento degli obblighi lavorativi e il conclamarsi delle infermità, il sig. xxxxxxxx ha chiesto di:

- previo annullamento del decreto n. xxxxxxxx del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del propedeutico parere del CVCS n. xxxxxx, accertare e dichiarare, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, la dipendenza da causa ovvero concausa di servizio delle infermità *«spondilartrosi del rachide polidiscopatica con sofferenza neurogena cronica arti inferiori elettromiograficamente accertata»;*

	conformata all'accertamento condotto dal Comitato, da ritenere completo,	
	adeguatamente motivato e privo di profili di contraddittorietà e illogicità.	
	Peraltro, un'attività di servizio non potrebbe da sola essere considerata anche	
	quale mera concausa dell'evento, ove non venga in rilievo quel <i>surplus</i> di	
	fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari,	
	costituenti rischio specifico dell'evento morboso. Nel caso in esame il	
	ricorrente non ha fornito alcun elemento nel senso appena precisato, potendosi	
	pacificamente applicare il principio sopra enunciato anche nel caso di chi	
	rivesta lo <i>status</i> di appartenente alle forze dell'ordine;	
	- in relazione <i>alla richiesta istruttoria di disporre una CTU</i> , chiesto che	
	venga respinta, appalesandosi la stessa meramente dilatoria e strumentale.	
	3. L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxxxxx, chiedendo il	
	rigetto del ricorso per infondatezza della domanda.	
	A seguito del decreto n. xxxxx, che ha escluso la dipendenza da fatti di servizio	
	dell'infermità denunciata, l'istanza di pensione privilegiata, avanzata il xxxxx,	
	è stata rigettata dall'Istituto con provvedimento del xxxxxxxx.	
	Poiché tra le infermità oggetto della domanda figurava anche una patologia	
	riconosciuta dipendente da fatti di servizio e ascritta alla Tabella B (quattro	
	annualità), per la quale è prevista l'indennità <i>una tantum ex art. 69 del d.P.R.</i>	
	n. 1092/73, l'Istituto ha adottato il relativo provvedimento di concessione	
	(€ 17.414,17 lordi).	
	L'operato dell'Ente previdenziale sarebbe stato in definitiva legittimo, perché	
	coerente con la documentazione amministrativo-sanitaria ricevuta e con la	
	vigente normativa di settore.	
	4. All'udienza dell'8.4.2025 l'Avv. Loria, per il ricorrente, ha illustrato la	
	8	

	fattispecie come da scritti difensivi, insistendo per una CTU e confermando le	
	conclusioni; l'Avv. De Leonardis, per l'INPS, si è riportato alla memoria e alle	
	conclusioni ivi rassegnate.	
	5. Il giudizio è stato quindi definito con sentenza, come da dispositivo letto	
	nella stessa udienza e di seguito trascritto.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. La pretesa oggetto del presente giudizio concerne il riconoscimento della	
	dipendenza da causa di servizio ai fini dell'attribuzione della pensione	
	privilegiata ordinaria nonché l'iscrizione entro gli estremi tabellari di	
	referimento delle patologie/infermità diagnosticate al sig. xxxxxxxx.	
	2. In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità del	
	ricorso per carenza d'interesse formulata dal Comando Generale dell'Arma dei	
	Carabinieri, sul presupposto che con lo stesso sia stato gravato un	
	provvedimento (il decreto del Ministero della Difesa n. xxxxxx) che non	
	dispone in ordine al rapporto di quiescenza o di pensione privilegiata.	
	Secondo la difesa ministeriale, detto provvedimento, limitandosi – sulla base	
	del citato parere del CVCS n. xxxxxxxx del xxxxxx – a decretare la non	
	dipendenza da causa di servizio dell'infermità <i>«spondilartrosi del rachide</i>	
	<i>polidiscopatica con sofferenza neurogena cronica arti inferiori</i>	
	<i>elettromiograficamente accertata»</i> e a respingere la domanda di equo	
	indennizzo, sarebbe conoscibile non dal giudice contabile nell'ambito della sua	
	giurisdizione pensionistica ex art. 151 ss. c.g.c. ma dal giudice amministrativo	
	ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 nonché degli	
	artt. 7 e ss. e 133, comma 1, lett. i), del d.lgs. 2.7.2010, n. 104, che riservano	
	9	

	alla giurisdizione del GA le controversie relative ai rapporti di lavoro del	
	personale in regime di diritto pubblico.	
	Senonché, occorre prendere atto che con provvedimento del xxxxxx,	
	intervenuto in corso di causa, l'INPS ha determinato di non accogliere la	
	domanda di pensione privilegiata formulata dal ricorrente il xxxxxxxx, con ciò	
	determinando il consolidamento dell'interesse al ricorso.	
	In base all'art. 7, comma 2, del c.g.c., <i>«Per quanto non disciplinato dal</i>	
	<i>presente codice si applicano gli articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di</i>	
	<i>procedura civile e le altre disposizioni del medesimo codice, in quanto</i>	
	<i>espressione di principi generali».</i>	
	Alla stregua dell'art. 100 c.p.c. (<i>«Per proporre una domanda o per contraddire</i>	
	<i>alla stessa è necessario avervi interesse»</i>) deve ritenersi che, come la	
	sopravvenuta carenza di interesse al ricorso ne determini l'inammissibilità,	
	così la sopravvenuta esistenza del medesimo interesse consenta di pervenire a	
	una valutazione di merito del ricorso; detto interesse costituisce un requisito	
	per la trattazione della domanda al fine di evitare un'inutile attività	
	processuale; la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di giudizio,	
	purché sia presente al momento della decisione.	
	È stato infatti chiarito che <i>«Le condizioni dell'azione sono i requisiti di</i>	
	<i>fondatezza della domanda, necessari affinché l'azione possa raggiungere la</i>	
	<i>finalità concreta cui essa è diretta [...]. E' sufficiente che tali condizioni</i>	
	<i>esistano al momento della pronuncia, e non necessariamente a quello della</i>	
	<i>domanda (per tutte, Cass. n. 21100 del 2004). Tra le condizioni dell'azione,</i>	
	<i>trovano sicuro riscontro normativo l'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), volto</i>	
	<i>al perseguimento della tutela giurisdizionale, a garanzia dell'interesse</i>	
	10	

sostanziale per cui si propone la domanda: una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio (al riguardo, Cass. n. 9172 del 2003). L'interesse deve essere concreto (collegato all'esistenza di un pregiudizio reale, e non meramente potenziale, per il diritto azionato), ed attuale, nel senso che dovrà esistere al momento della pronuncia del Giudice» (Cass. civ., sez. I, sent. n. 4757 del 26.2.2010).

Nel caso in esame non possono essere revocate in dubbio la concretezza e l'attualità dell'interesse al ricorso, il cui *petitum* sostanziale è rappresentato dal riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, oggetto di (sopravvenuto) diniego da parte dell'INPS.

In definitiva, il provvedimento dell'Ente previdenziale di reiezione della domanda di pensione privilegiata, intervenuto in corso di causa, consente di ritenere integrata la condizione prevista, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (che dichiara inammissibili i ricorsi pensionistici allorquando «*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*»).

L'eccezione di inammissibilità del ricorso deve quindi essere respinta.

3. Passando al merito, reputa questo Giudice che la proposta domanda, tesa al riconoscimento del diritto alla pensione di privilegio, debba essere rigettata in quanto infondata.

3.1 Ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 29.12.1973, n. 1092 («*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e*

infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata

ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la

composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie») e al d.lgs.

15.3.2010, n. 66 («Codice dell'ordinamento militare»):

- *«Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito*

aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso

di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa

di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale

presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i

fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze

sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando

ogni documento utile [...]» (art. 2, comma 1);

- la Commissione medico-ospedaliera *«effettua la diagnosi dell'infermità o*

lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione

eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia»

(art. 198, comma 1, d.lgs. n. 66/2010);

- il Comitato di verifica delle cause di servizio (a cui l'ufficio competente a

emettere il provvedimento finale invia il verbale della Commissione: art. 7,

comma 1, del d.P.R. n. 461/2001) *«accerta la riconducibilità ad attività*

lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di

servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione» e *«si*

pronuncia sulla dipendenza dell' infermità o lesione da causa di servizio» con

parere motivato (art. 11, comma 1-3).

In proposito, è stato di recente affermato che *«[...] soltanto*

il Comitato per la verifica delle cause di servizio può, con il suo parere,

riconoscere, o meno, la dipendenza da causa di servizio di una infermità o
 lesione, mentre la diagnosi dell'infermità e l'ascrivibilità a categoria della
 infermità medesima è rimessa alla competenza esclusiva della C.M.O. Il
 giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio si impone
 all'Amministrazione come momento di sintesi e di comparazione dei diversi
 pareri resi dagli organi consultivi intervenuti nel procedimento stesso
 (per tutte Consiglio Stato, III, 20 gennaio 2010, n. 1935). Ne deriva che la p.a.
 è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui
 ritenga di non adeguarsi al parere di tale Comitato, ma non quando ritenga,
 invece, di condividerlo (per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2008,
 n. 3146) [...] occorre richiamare il consolidato orientamento
 giurisprudenziale, secondo il quale, il giudizio del Comitato di verifica per le
 cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica dell'organo
 preposto, che perviene alle relative conclusioni assumendo a
 base le cognizioni della scienza medica e specialistica, per cui il
 sindacato di merito su detti giudizi è precluso al giudice amministrativo,
 mentre quello di legittimità è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti
 e vizi logici, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la
 sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione
 conclusiva medico legale» (Cons. Stato, sent., sez. III, sent. 2657 del
 31.3.2025; negli stessi termini, ex multis e di recente, Cons. Stato, sez. II, sent.
 n. 2588 del 28.3.2025 e n. 2537 del 26.3.2025).

È stato altresì precisato che «Il giudizio del Comitato di Verifica per le cause
 di servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede
 giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti,

illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali (cfr. Cons. Stato, sez II, 16 marzo 2022 n. 1885; 21 aprile 2021 n. 3222; 18 giugno 2021, n. 4702); gli accertamenti sulla dipendenza di una patologia da causa di servizio rientrano, infatti, nella discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica, la cui valutazione conclusiva sul nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità sofferta dal pubblico dipendente, basato su cognizioni di scienza medico-specialistica e medico-legale, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale, a meno che non emergano vizi del procedimento o vizi di manifesta irragionevolezza della motivazione per l'inattendibilità metodologica delle conclusioni, ovvero per il travisamento dei fatti, o, ancora, per la mancata considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione finale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; 8 giugno 2009, n. 3500; 9 marzo 2017, n. 1435 e 27 giugno 2017, n. 5357; Cons. Stato, Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4136)» (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2825 del 14.4.2022).

3.3 Così sommariamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale che governa la materia, nel caso in esame il citato parere del CVCS n. xxxxxxxx del xxxxxxxx, a cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'INPS si sono adeguati, appare immune da vizi.

Detto parere, dopo aver affermato lo svolgimento prevalente di mansioni d'ufficio, ha valutato che *«l'infermità SPONDILARTROSI DEL RACHIDE POLIDISCOPATICA CON SOFFERENZA NEUROGENA CRONICA ARTI INFERIORI Elettromiograficamente accertata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle*

articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età, sull'insorgenza e decorso della quale non può aver nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio prestato, quale risultante agli atti e, comunque, non caratterizzato da particolari e gravose condizioni di disagio».

3.3.1 Dalle due Schede informative della Legione Carabinieri Puglia che corredano il ricorso (la prima del Comando provinciale di xxxxxx, datata xxxx e firmata dal Tenente colonnello D. Dinoi; la seconda della Compagnia di xxxxx, datata xxxxx e firmata dal Comandante U. Cerracchio) emerge che il sig. xxxxxx:

- dal xxxxx al xxxxxx (Comando provinciale di xxxxx) «– *col grado di Maresciallo Capo, ha svolto servizio d'ufficio nell'ambito della dipendente Sezione Operazioni e Logistica, in qualità di addetto. L'attività è stata prevalentemente svolta all'interno degli uffici di questa struttura, cioè in ambiente chiuso. La stessa si è concretizzata nell'espletamento delle incombenze burocratiche attinenti l'organizzazione dei servizi che richiedono l'impiego del personale in ambito provinciale per operazioni di polizia giudiziaria, controllo del territorio, ordine pubblico, vigilanze, manifestazioni, ecc., nonché quelle attinenti la gestione del materiale in carico all'amministrazione e le caserme ubicate nel territorio provinciale [...]* Il lavoro svolto dal militare prevedeva anche la necessità, saltuaria, di recarsi presso altri Enti Pubblici [...] o presso altre strutture dell'Arma [...]; – servizio di Sottufficiale di giornata alla caserma [...], con turni diurni e notturni, finalizzato principalmente alla ricezione delle denunce sporte dai cittadini, nonché alla verifica di alcune attività interne alla caserma (ingresso

	di civili per carico/scarico merci presso la mensa) e dell'efficienza della	
	struttura (rilevazione e segnalazione di eventuali guasti all'impianto di	
	illuminazione, idrico, riscaldamento, ecc.);	
	- dal xxxxx al xxxxxx (Compagnia di xxxxx) «ha espletato in ambiente	
	esterno attività di polizia giudiziaria, di controllo del territorio, operazioni di	
	polizia giudiziaria. Marginalmente ha svolto anche attività d'ufficio al termine	
	delle operazioni compiute»;	
	- dal xxxxxxxx al xxxxxx (Compagnia di xxxxx) «ha svolto servizio	
	d'ufficio. L'attività è stata prevalentemente svolta all'interno degli uffici di	
	questa struttura» e si è concretizzata «nell'espletamento delle incombenze	
	burocratiche attinenti l'organizzazione dei servizi che richiedono l'impiego	
	del personale in ambito Compagnia per operazioni di polizia giudiziaria,	
	controllo del territorio, ordine pubblico, vigilanze, manifestazioni, ecc.,	
	nonché quelle attinenti la gestione del materiale in carico all'amministrazione	
	e le caserme ubicate nel territorio provinciale»;	
	- dal xxxxxx al xxxxxx (Comando provinciale di xxxx), ha svolto le	
	«medesime attività d'ufficio» relative al periodo xxxxx – xxxx, con la	
	maggiore responsabilità del grado rivestito.	
	Risulta quindi per tabulas il carattere prevalente dello svolgimento delle	
	mansioni d'ufficio, avendo il sig. xxxxx – in un arco temporale di oltre 23 anni	
	(dal settembre xxxxxx al febbraio xxxxxx) – trascorso nell'espletamento di	
	quelle mansioni circa 16 anni (pari a 2/3 del periodo considerato).	
	3.3.2 Sempre con riferimento alle mansioni d'ufficio, le Schede informative	
	precisano che il lavoro è consistito «principalmente nello stare seduto,	
	probabilmente assumendo anche posture non congrue, per lungo tempo	

	<i>davanti al personal computer per il disbrigo delle pratiche burocratiche»;</i> per	
	il resto sono indicate circostanze (stare in piedi per la gestione dell'archivio	
	delle pratiche, la distribuzione del materiale ai reparti dipendenti con	
	spostamento di imballaggi talvolta pesanti, alzarsi per recarsi dai superiori o	
	dai subalterni) che non denotano alcun carattere di eccezionalità rispetto	
	all'ordinario disimpegno delle mansioni d'ufficio.	
	Considerazioni analoghe valgono anche per i <i>servizi esterni all'ufficio</i> , prestati	
	– in base alle ridette Schede – in ogni condizione metereologica, con turni di	
	lavoro oltremodo prolungati nel tempo e di intensità gravosa e assumendo	
	posture non congrue nel corso dei numerosi servizi di appostamento eseguiti	
	in spazi ristretti a bordo di autovetture civetta.	
	In proposito, in disparte – per quanto sopra visto – il carattere temporalmente	
	residuale di tali mansioni, non emergono circostanze particolari che	
	consentano di apprezzare una significativa divaricazione (in termini di oneri	
	psico-fisici) rispetto alle tipiche attività svolte all'esterno dagli appartenenti	
	all'Arma.	
	In proposito, è stato condivisibilmente affermato che <i>«E' onere</i>	
	<i>dell'interessato fornire la prova di essere stato sottoposto a lavori</i>	
	<i>particolarmente stressanti e protratti nel tempo e che questi lavori rivestono</i>	
	<i>carattere eccezionale ed esorbitante rispetto agli ordinari compiti di istituto</i>	
	<i>in modo da incidere in maniera determinante sul manifestarsi dell'infermità</i>	
	<i>quanto meno sul piano concausale; invero, nella nozione di concausa</i>	
	<i>efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed</i>	
	<i>eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, particolarmente gravosi</i>	
	<i>per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione</i>	
	18	

delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (Cons. Stato, sez. II, 14 marzo 2022 n. 1791; sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2613; sez. II, 11 dicembre 2013, n. 4817)» (Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2825/2022, cit.).

3.4 In definitiva, dalla documentazione agli atti di causa non risultano circostanze specifiche idonee a connotare in termini di manifesta irragionevolezza il giudizio espresso dal CVCS, a cui il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prima e l'INPS poi si sono di diritto adeguati.

In altri termini, le conclusioni raggiunte dall'organo di consulenza appaiono logiche, avuto riguardo alle caratteristiche dell'attività che il sig. xxxxxxxx era tenuto a svolgere.

Né il giudizio del citato Comitato, espressione – come in precedenza ricordato – di discrezionalità tecnica, è stato infirmato da plausibili valutazioni tecniche alternative (quali, ad es., una CTP medico-legale o specialistica), essendosi parte ricorrente limitata a una rivendicazione del diritto al trattamento pensionistico *de quo* sulla base di referti medici antecedenti al ridetto parere (in dettaglio: referto RMN del xxxxxxx della casa di cura Salus Srl; esame elettroencefalografico ed esame elettromiografico della medesima struttura clinica datato xxxx; certificato medico del xxxx a firma del dott. G. Zanini).

3.5 In relazione a quanto precede, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 250,00 per ciascuna parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in

